REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO PER IL TURISMO LENTO, ESPERENZIALE, INCLUSIVO E SOSTENIBILE

(ai sensi dell'art. 18 della Legge regionale n. 23 del 28 ottobre 2024)

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'Osservatorio del turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile (di seguito denominato "Osservatorio") istituito ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge regionale n. 23/2024, quale organismo tecnico - consultivo di supporto alla Giunta della Regione per l'elaborazione del Regolamento per la disciplina di criteri, standard di qualità e riconoscimento degli itinerari regionali di turismo lento, di cui all'art. 16 delle L.r. n. 23/2024.

Art. 2 – Composizione, sede e durata

1. L'Osservatorio ha sede presso l'Assessorato al Turismo – Giunta regionale ed è coordinato dalla Regione Umbria, tramite la Direzione regionale competente in materia di turismo o proprio delegato.
2. L'Osservatorio è composto dai Dirigenti, o propri delegati, dei seguenti Servizi della Regione Umbria:
   - Direzione regionale competente in materia di turismo (coordinamento)
   - Servizio Turismo Sport e Film Commission (segreteria);
   - Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale;
   - Servizio Opere e Lavori Pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma;
   - Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria;
   - Servizio Programmazione, Indirizzo, Controllo e Monitoraggio FESR e PNRR;
   - Servizio Programmazione generale e negoziata;
   - Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione. GAL, servizi alla popolazione ed al territorio rurale;
   - Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche.
3. I Servizi coinvolti potranno essere successivamente modificati in relazione all'evoluzione organizzativa dell'Ente.
4. L'Osservatorio è inoltre costituito da **un rappresentante** per ciascuno dei seguenti Enti/Associazioni:

- Università degli Studi di Perugia - Corso di Laurea in Economia e Management del Turismo (EMT) di Assisi;
- Camera di Commercio dell'Umbria;
- Conferenza Episcopale Umbra (CEU);
- Custodia generale del Sacro Convento di San Francesco dei Frati minori conventuali;
- Provincia Serafica di San Francesco dell'Ordine dei Frati Minori;
- ANCI Umbria (Associazione Nazionale Comuni Italiani – Umbria);
- Assogal;
- Sviluppumbria S.p.a.;
- CNA Umbria – Artigiani Imprenditori d'Italia, Umbria;
- Coldiretti Umbria;
- CIA Umbria – Agricoltori Italiani Umbria;
- Confartigianato Umbria;
- Osservatorio Regionale Umbro sulla condizione delle Persone con disabilità;
- Confcommercio Umbria;
- Confesercenti Umbria;
- Confapi Umbria;
- Legacoop Umbria;
- Confcooperative Umbria;
- Confindustria Umbria;
- CAI Umbria;
- FIAB Umbria;
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) – Comitato regionale Umbria;
- Comitato Italiano Paralimpico (CIP) - Comitato regionale Umbria;
- Sport e Salute S.p.a.;

- Fondazione Sportcity;
- Associazioni di cammini maggiormente rappresentativi in Umbri;
- Associazioni ciclistiche maggiormente rappresentative in Umbria;
- Associazioni di ippovie maggiormente rappresentative in Umbria;
- Associazioni delle Guide ambientali ed escursionistiche maggiormente rappresentative in Umbria;
- Associazioni delle Guide turistiche maggiormente rappresentative in Umbria.

5. Gli Enti/Associazioni di cui al comma 4 sono tenuti a notificare alla Regione Umbria i nominativi e i riferimenti di contatto dei rappresentanti designati quali componenti dell'Osservatorio.
6. L'Osservatorio si ritiene costituito e può regolarmente operare con le modalità esplicitate nel successivo art. 4 anche qualora non siano pervenute tutte le designazioni da parte dei soggetti di cui al comma 4 entro il termine stabilito dalla Regione Umbria. Successivamente al predetto termine l'Osservatorio potrà essere progressivamente integrato con le ulteriori designazioni.
7. L'Osservatorio ha natura permanente. I componenti di cui al comma 5 durano in carica cinque anni e possono essere confermati per il successivo quinquennio.
8. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati in favore dei componenti.
9. Le funzioni di segreteria sono svolte dal Servizio competente in materia di turismo.

Art. 3 – Funzioni

1. L'Osservatorio supporta la Giunta regionale mediante attività di ricerca, studio e analisi finalizzate alla all'elaborazione, da parte della medesima Giunta, del **Regolamento** di cui all'art. 16 delle L.R. n. 23/2024 per la disciplina di criteri, standard di qualità e riconoscimento degli itinerari regionali di turismo lento. In seguito alla stesura ed efficacia del Regolamento, l'Osservatorio ne monitora lo stato di attuazione e fornisce indirizzi per eventuali modifiche e/o aggiornamenti.
2. L'Osservatorio esprime pareri e/o formula proposte in chiave prospettica ed evolutiva nelle seguenti materie:
   a) formazione professionale degli operatori del turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile;
   b) adeguata informazione al turista sugli operatori di cui alla lettera a);
   c) accoglienza non convenzionale e servizi sui cammini e gli altri itinerari del turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile;
   d) forme e modalità di gestione dei cammini e degli altri itinerari del turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile ai fini della qualità della fruizione;
   e) raccordo e collegamenti tra i cammini e la rete dei mezzi di trasporto pubblico, anche al fine di favorire l'intermodalità e l'accessibilità;
   f) fruibilità e accessibilità delle forme di ospitalità e degli itinerari del turismo lento da parte di persone con disabilità;
   g) fruibilità di esperienze a livello territoriale.
3. L'Osservatorio può formulare pareri per l'Organismo di Gestione delle Destinazioni (OGD) istituito ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 23/2024, di propria iniziativa o su richiesta dello stesso OGD, funzionali all'espletamento delle funzioni elencate all'art. 10 comma 4. I pareri espressi non sono né obbligatori, né vincolanti.

Art. 4 – Funzionamento

1. L'Osservatorio si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno su convocazione del Direttore regionale competente in materia di turismo. Le riunioni costituiscono il luogo di partecipazione, dialogo e confronto tra i componenti, al fine di coordinare le azioni e promuovere sinergie tra i vari enti partecipanti, coerentemente con le finalità dell'Osservatorio.
2. La convocazione dei componenti avviene tramite e-mail o con altri strumenti ritenuti idonei almeno 3 giorni prima della data prevista per la riunione e deve contenere, oltre alla data, il luogo e l'orario della riunione, anche gli argomenti all'ordine del giorno. Le riunioni possono essere sia in presenza che telematiche.

3. Se ritenuto necessario la Regione Umbria può convocare riunioni straordinarie, anche su sollecitazione dei componenti dell'Osservatorio.
4. Per la validità delle riunioni di cui ai commi precedenti non è richiesto un numero minimo di partecipanti, mentre per la validità dei pareri resi nelle sedute di riunione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta (50%+1) dei componenti presenti.
5. I pareri possono essere richiesti dalla Giunta regionale o su iniziativa dei componenti, in ogni caso discussi in riunione con le modalità di cui ai commi precedenti. I pareri espressi non hanno carattere né obbligatorio, né vincolante.
6. L'Osservatorio può nominare al suo interno dei sottogruppi di lavoro in riferimento a specifici argomenti da trattare. Se l'ordine del giorno riguarda tematiche settoriali, la Regione può riservarsi di convocare in riunione il sottogruppo o i sottogruppi interessati o richiedere a questi ultimi degli approfondimenti, analisi o studi.
7. La Regione Umbria tramite il Servizio coordinatore può invitare a partecipare alle riunioni anche soggetti esterni dotati di determinati requisiti tecnico – professionali qualora lo ritenga utile alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
8. L'Osservatorio nomina al suo interno un nucleo di quattro componenti che curano i rapporti e partecipano, previo specifico invito, alle riunioni del Comitato tecnico dell'Organismo di Gestione delle Destinazioni (OGD) di cui all'art. 10 comma 5 della L.r. n. 23/2024.